

ORDINANZA n. 275/2018

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, CON SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DA QUELLA SECCA, SUL TERRITORIO DI RIALTO .

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ED ORDINANZE

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza n. 274 del 09.01.2018, il cui contenuto si deve intendere integralmente trascritto, di attuazione, sull'intero territorio comunale, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, con separazione della frazione umida da quella organica secca, e con metodologia domiciliare definita "porta a porta";

DATO ATTO che a per le utenze domestiche e non domestiche è stata adottata la metodologia domiciliare definita "porta a porta" per la carta e cartone, plastica – vetro - alluminio e banda stagnata, rifiuto secco, rifiuto umido organico;

RILEVATO che sempre più spesso vengono segnalati, dal personale che svolge il servizio, scorretti comportamenti delle utenze, con abbandoni indiscriminati, conferimenti impropri o scorretti al di fuori dei contenitori assegnati, lordura del suolo pubblico con rifiuti domestici e/o ingombranti;
- che il perdurare di tali comportamenti, potrebbe comportare un pericolo per la circolazione stradale e soprattutto, nel caso di abbandoni di rifiuti organici, per l'igiene pubblica;
- che occorre procedere con l'irrogazione di sanzioni al fine di far tornare il servizio nella normalità e far cessare i comportamenti scorretti;

CONSIDERATA pertanto la necessità emersa in fase attuativa di meglio dettagliare alcuni obblighi e di prevedere circa l'applicazione di sanzioni, a partire dalla data odierna, onde tutelare la pubblica igiene, il decoro e di garantire il corretto espletamento del servizio, nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili.

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente;

VISTI gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. 152/2006, la cui finalità è quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero;

VISTI gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle vigenti disposizioni legislative in materia di raccolta differenziata nel corso del proprio mandato amministrativo;

RILEVATO che occorre fare riferimento, per tali importi, all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina lo strumento sanzionatorio alle violazioni delle ordinanze sindacali;

VISTA E RICHIAMATA quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'ordinanza n. 274 del 09.01.2018;

ORDINA

Che le infrazioni di seguito riportate vengano sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina lo strumento sanzionatorio alle violazioni delle ordinanze sindacali;

- 01) Esposizione di contenitori e/o sacchi previsti per la raccolta differenziata, con il sistema porta a porta, in orari ed in giorni diversi da quelli indicati, oppure dopo il passaggio del mezzo di servizio e comunque in modo difforme da quanto stabilito dalle modalità esecutive previste nell'ordinanza 274 del 09.01.2018:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 02) conferimento all'interno di contenitori e/o sacchi previsti per la raccolta differenziata di tipologie di rifiuti misti, (es. rifiuto secco e vetro; rifiuto umido e plastica, ecc):
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 03) Utilizzo di sacchi e contenitori, per effettuare la raccolta porta a porta, del tipo diverso da quello fornito agli utenti a cura del Gestore del servizio. In particolare dovranno essere utilizzati per il conferimento della frazione umida dei sacchi in materiale biodegradabile forniti dal gestore del servizio o reperibili in commercio. Fanno eccezione i cartoni che, in caso di quantità rilevanti di materiale, potrà essere conferito piegato all'interno di scatole o sfuso, piegato, a fianco del contenitore:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 04) Abbandono di rifiuti urbani domestici/ingombranti nei cestini stradali e/o contenitori a servizio delle aree cimiteriali:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00.
- 05) Esposizione del contenitore e/o sacco previsto per la raccolta porta a porta, per le utenze domestiche e per le altre frazioni di rifiuto per le utenze non domestiche, con il coperchio aperto o sacco aperto:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 06) Mancato ritiro dei contenitori svuotati oltre la giornata prevista per il ritiro:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 07) Mancato ritiro da parte degli utenti iscritti al ruolo tari del kit, per effettuare la raccolta porta a porta, entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 08) Esposizione dei contenitori rigidi previsti ed i sacchi previsti per la raccolta porta a porta non in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, fatta eccezione per i conferimenti presso i contenitori di prossimità:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 09) Collocazione all'interno dei contenitori di prossimità per la raccolta differenziata di tipologie di rifiuti misti:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00.
- 09) Collocazione all'interno dei contenitori di prossimità per la raccolta differenziata di tipologie di rifiuti misti:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00.
- 10) Collocazione, qualora i contenitori di prossimità siano colmi, di sacchi in modo da impedirne la corretta chiusura, o il deposito di sacchi all'esterno dei contenitori stessi:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00.
- 11) Abbandono dei rifiuti, nel caso della raccolta di prossimità, al di fuori degli appositi contenitori previsti per la raccolta porta a porta:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00.
- 12) Mancata custodia delle attrezzature e dei contenitori dati all'utenza in comodato d'uso gratuito e da questa devono essere custoditi diligentemente:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 13) Duplicare, alienare, cedere a terzi estranei al nucleo familiare, la chiave di accesso all'area attrezzata:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 14) deposito nei contenitori o nei sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati nonché di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. E' altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 15) Incendio di rifiuti sia in area pubblica che privata. Fanno eccezione particolari tipi di rifiuti dell'attività agricola (residui di potatura) i quali potranno essere bruciati seguendo le modalità previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, al quale si rimanda per l'individuazione delle sanzioni amministrative, qualora il fatto non costituisca reato.
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00.
- 16) La manomissione, l'imbrattamento lo spostamento, la rimozione dei contenitori stradali dalla propria sede, il danneggiamento, l'affissione di materiale di qualsiasi natura sugli stessi.
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 17) Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con sversamento di liquidi o liquami:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;
- 18) Abbandono di rifiuti provenienti da attività edilizia di manutenzione, demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale:
- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;

19) Abbandono su area pubblica e privata di rifiuti ingombranti, sfalci e potature ovvero il loro conferimento nei giorni e con modalità diverse da quanto previsto nella presente ordinanza.

- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.

20) Mancato o errato conferimento dei rifiuti in modo differenziato da parte degli operatori in occasione di mercato/feste/sagre/eventi/manifestazioni:

- Sanzione amministrativa prevista da € 25,00 ad €500,00;

Ad ogni tipo di violazione è applicabile la sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di euro 50.00, pari al doppio del minimo entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, come previsto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

E' fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora le infrazioni predette costituiscano ipotesi di reato. Qualora la violazione alle predette disposizioni riguardi rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali ed industriali, pubblici esercizi, uffici, ed il fatto non costituisca reato, il limite minimo delle sanzioni è raddoppiato. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza restano ferme le statuizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 274 del 09.01.2018, fermo restando che dalle presenti disposizioni restano escluse le fattispecie rientranti nella previsione dell'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (divieto di abbandono dei rifiuti)

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del comune di Rialto e la massiva pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e quant'altro ritenuto necessario. La presente ordinanza integra tutti i precedenti provvedimenti emessi sulla stessa materia.

DEMANDA

Agli ufficiali/agenti di Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato e agli Ecovigili la sorveglianza sul corretto rispetto della presente ordinanza.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 recante Nuovo Codice del Procedimento Amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199.

AVVERTE

Ai fini dell'informazione, che la presente ordinanza, in relazione a quanto disposto dall'art. 32, 1° comma della L. 18\06\2009, n. 69, è inserita anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Rialto, 09.01.2018

IL SINDACO
F.to Silvio CASANOVA